



ENTE DI PREVIDENZA  
DEI PERITI INDUSTRIALI  
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

---

# REGOLAMENTO BENEFICI ASSISTENZIALI

## Parte II

---

---

**TESTO FINALE APPROVATO C.I.G.**  
**Delibera n.66 del 05/03/2009**  
**Approvato dai MMVV il 21/05/2009**

---

## **PARTE II – Erogazione di contributi della durata massima di 5 (cinque) anni in conto interessi a fronte di prestiti chirografari stipulati da giovani neo-iscritti all'EPPI**

### **ART. 1- Oggetto**

Per provvedere all'erogazione di contributi in conto interessi a favore degli iscritti all'EPPI con età inferiore ai 28 anni che iniziano la libera professione, ammessi a prestiti chirografari finalizzati alle spese di avvio dell'attività professionale, quali l'acquisto di macchinari, arredi, attrezzature ed altri beni strumentali ammortizzabili, è stanziato annualmente, in sede di bilancio preventivo, uno specifico fondo.

Saranno altresì utilizzabili i fondi non erogati a fronte di contributi ammessi e successivamente revocati ai sensi del successivo articolo 6.

Ai fini dell'utilizzo del fondo si farà riferimento agli importi complessivi erogabili in conto interessi per ciascun prestito sulla base dell'importo ammesso a contributo ed in ragione della durata dello stesso dichiarata al momento della domanda.

### **ART. 2 - Beneficiari**

Possono essere concesse erogazioni di contributi in conto interessi agli iscritti all'EPPI, a fronte di prestiti chirografari con le modalità ed i limiti previsti dai successivi articoli.

L'erogazione è concessa su domanda redatta in conformità agli appositi modelli predisposti dall'EPPI, purché il richiedente non possa far valere con l'Ente un'anzianità contributiva superiore ad un biennio e risultino regolarmente versate ed accreditate in suo favore, in modo continuativo, le contribuzioni previdenziali dovute, pena la decadenza delle condizioni agevolate del prestito.

Il requisito si intende verificato attraverso la regolarità della modulistica obbligatoria e l'effettivo versamento ed accreditamento dei contributi previdenziali e non risulti debitore per interessi di mora e sanzioni.

### **ART. 3 – Limiti di riferimento per la determinazione del contributo**

La misura dell'erogazione del contributo in conto interessi è commisurata all'importo minore tra quello del prestito effettivamente stipulato ed € 25.000,00, e ciò anche nell'ipotesi di concessione di finanziamenti superiori da parte degli istituti di credito.

La durata dell'erogazione del contributo in conto interessi è commisurata a quella minore tra la durata del prestito e cinque anni, e ciò anche nell'ipotesi in cui il finanziamento abbia durata superiore.

### **ART. 4 – Graduatoria delle domande**

L'accesso al contributo è concesso annualmente previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione che entro il 31 gennaio di ciascun anno delibererà sull'esito delle istanze stilando la graduatoria delle domande pervenute all'Ente nel precedente anno solare.

Nel caso in cui le domande pervenute determinino la erogazione di contributi in conto interessi per importi superiori alla disponibilità stanziata, il Consiglio di Amministrazione predisporrà una graduatoria di ammissibilità sulla base degli elementi di seguito indicati, con l'attribuzione dei relativi punteggi valutativi:

- a) Punti 50 per soggetto riconosciuto diversamente abile o interessato da una menomazione da infortunio con invalidità riconosciuta;
- b) Punti 10 per ogni familiare a carico.

In ipotesi di parità di punteggio il contributo sarà riconosciuto all'iscritto più giovane e, in caso di ulteriore parità, a quello con maggiore anzianità contributiva previdenziale.

### **ART. 5 – Compatibilità con altri benefici assistenziali**

Il beneficiario non può chiedere un diverso contributo per forme di assistenza facoltative concesse dall'EPPI (parte III) se non sia estinto il precedente prestito ammesso a contributo.

La condizione del precedente comma non si applica in ipotesi di richiesta di un ulteriore contributo in conto interessi conseguente all'accensione di prestiti chirografari per interventi conseguenti a danni per calamità naturali dichiarate.

L'erogazione del contributo è cumulabile con il riconoscimento di benefici assistenziali di cui alla parte IV.

**ART. 6 – Condizioni di ammissibilità, sospensione e revoca del contributo. Importo erogabile**

L'erogazione del contributo avviene, previa deliberazione del C.d.A. sull'ammissibilità ed accettazione della domanda, mediante la corresponsione diretta annuale all'iscritto dell'importo corrispondente al tasso di interesse fisso dello 3,0% annuo determinato in ragione del capitale finanziato e della durata del finanziamento concesso.

L'erogazione del contributo è comunque subordinata alla regolarità nella presentazione della modulistica obbligatoria e dei versamenti contributivi previdenziali da parte degli iscritti, ed alla regolarizzazione di eventuali precedenti posizioni debitorie dei richiedenti nei confronti dell'EPPI. Non si considerano regolari i debiti previdenziali in corso di rateizzazione.

L'inadempimento degli obblighi previdenziali successivi alla ammissione al contributo determina la sospensione immediata del beneficio. L'Ente, in tale ipotesi, comunicherà, limitatamente alla prima inadempienza, all'iscritto tramite raccomandata A.R. la necessità di regolarizzare la sua posizione entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della stessa, evidenziando che in difetto il beneficio verrà revocato.

Il venir meno delle condizioni di iscrivibilità all'EPPI determina la decadenza immediata del beneficio.

**ART. 7 – Pagamento del contributo. Ricorso avverso la delibera del C.d.A.**

Entro 30 (trenta) giorni dalla delibera del C.d.A., di cui al precedente articolo 6, l'Ente comunicherà ai richiedenti l'esito della domanda, con esplicita menzione della facoltà di proporre reclamo al Consiglio di Amministrazione. Il reclamo deve essere presentato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione dell'Ente.

L'Ente pubblicherà la graduatoria sul proprio sito e sull'organo di informazione.

L'accettazione del ricorso da parte dell'EPPI comporta la rimessa in bilancio della somma non erogata con compensazione nello stanziamento da prevedersi per l'anno successivo nella posta in bilancio preventivo. La richiesta di prestito può essere annullata dal richiedente prima dell'erogazione da parte dell'EPPI.

**ART. 8 – Limite massimo di erogazione**

Gli importi conseguenti alla ammissione al concorso a contributo in conto interessi complessivamente non possono in ogni caso superare il limite dello stanziamento annuo.